

BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell'11 aprile 2003

su richiesta del Consiglio dell'Unione europea in merito ad una proposta di decisione del Consiglio relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea

(CON/2003/5)

(2003/C 102/08)

1. Il 24 marzo 2003, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea la richiesta di un parere relativo alla proposta per una decisione del Consiglio relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della BCE (la «proposta di decisione»).
2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 107, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento interno della Banca centrale europea, il consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere.
3. L'obiettivo della proposta di decisione è quello di precisare le regole che la Commissione è tenuta a seguire nel fornire i dati statistici da usare per l'adeguamento quinquennale della ponderazione delle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE. Tale decisione è destinata a sostituire la decisione 98/382/CE del Consiglio del 5 giugno 1998 relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea ⁽¹⁾ limitata alla determinazione dello schema iniziale. Le differenze principali tra tale decisione e la proposta di decisione poggiano sul fatto che quest'ultima: i) stabilisce un regime permanente destinato a coprire non solo i futuri adeguamenti regolari dello schema, ma anche gli adeguamenti futuri derivanti dall'allargamento del Sistema europeo di banche centrali in occasione dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea; ii) tiene anche conto dei più recenti sviluppi della metodologia statistica, in particolare il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) adottato dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità ⁽²⁾.
4. La BCE accoglie positivamente la decisione proposta e, in particolare, l'istituzione di un regime che disponga non solo per i futuri adeguamenti regolari dello schema, ma anche per quelli che si renderanno necessari a seguito dell'allargamento. Inoltre la BCE sostiene il principio in conformità del quale la Commissione (Eurostat) continua a raccogliere i dati statistici in linea con le procedure stabilite. La BCE ritiene importante la convalida dei dati da parte del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE del Consiglio ⁽³⁾, per quanto concerne i dati sulla popolazione, e del comitato istituito dalla direttiva 89/130/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ per quanto concerne i dati sul prodotto nazionale lordo. Infine, la BCE accoglie positivamente la comunicazione dei dati di rilievo da parte della Commissione per tutti gli Stati membri individualmente, non più tardi di due mesi prima della data alla quale è destinata ad avere effetto la modifica delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali nello schema di sottoscrizione del capitale della BCE.
5. Il presente parere è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 aprile 2003.

Il presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG

⁽¹⁾ GU L 171 del 17.6.1998, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989 che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47).

⁽⁴⁾ Direttiva 89/130/CEE, Euratom, del Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 49 del 21.2.1989, pag. 26).